

Comune di Villa Vicentina

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla delibera di C.C. n. 53 seduta del 20.12.2005

Approvato con delibera di C.C. n. 53 del 20.12.2005

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 23.12.2005 al 07.01.2006

Comune di Villa Vicentina

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Disposizioni preliminari	Pag. 1
Art. 2	Interpretazione di questioni particolari	Pag. 1
Art. 3	Consiglieri Comunali	Pag. 1
Art. 4	Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano	Pag. 1
Art. 5	Primi adempimenti del Consiglio Comunale	Pag. 2
Art. 6	Maggioranza e Minoranza	Pag. 2

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 7	Composizione	Pag. 2
Art. 8	Conferenza dei capigruppo	Pag. 3

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9	Istituzioni e composizione	Pag. 3
Art. 10	Insedimento	Pag. 3
Art. 11	Convocazione	Pag. 4
Art. 12	Funzionamento – Decisioni	Pag. 4
Art.13	Segreteria – Verbalizzazione	Pag. 4
Art. 14	Commissioni di controllo e di garanzia	Pag. 4
Art. 15	Sedute delle Commissioni	Pag. 5

Comune di Villa Vicentina

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16	Sede riunioni	Pag. 5
Art. 17	Sessioni	Pag. 5
Art. 18	Contenuto degli avvisi di convocazione	Pag. 5
Art. 19	Convocazione	Pag. 6
Art. 20	Quorum necessario per la validità delle sedute del Consiglio C.	Pag. 6
Art. 21	Seduta seconda convocazione	Pag. 6
Art. 22	Ordine del giorno	Pag. 7
Art. 23	Sedute – Adempimenti preliminari	Pag. 7
Art. 24	Pubblicità e segretezza delle sedute	Pag. 7

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25	Ordine durante le sedute	Pag. 8
Art. 26	Sanzioni disciplinari	Pag. 8
Art. 27	Sospensione e aggiornamenti delle sedute consiliari	Pag. 8
Art. 28	Comportamento del pubblico	Pag. 9
Art. 29	Svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale	Pag. 9
Art. 30	Svolgimento interventi	Pag. 9
Art. 31	Durata interventi	Pag. 9
Art. 32	Uso della lingua friulana	Pag. 10
Art. 33	Questioni pregiudiziali e sospensive	Pag. 10
Art. 34	Fatto personale	Pag. 10
Art. 35	Dichiarazione di voto	Pag. 11
Art. 36	Verifica numero legale	Pag. 11
Art. 37	Votazione	Pag. 11
Art. 38	Parità di voti	Pag. 11
Art. 39	Irregolarità nella votazione	Pag. 11
Art. 40	Verbalizzazione riunioni	Pag. 12
Art. 41	Diritti dei Consiglieri	Pag. 12
Art. 42	Revoca e modifica delle deliberazioni	Pag. 12
Art. 43	Segretario - Incompatibilità	Pag. 12

Comune di Villa Vicentina

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44	Diritto all'informazioni dei Consiglieri	Pag. 12
Art. 45	Interrogazioni	Pag. 13
Art. 46	Risposta alle interrogazioni	Pag. 13
Art. 47	Interpellanze	Pag. 13
Art. 48	Svolgimento delle interpellanze	Pag. 13
Art. 49	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	Pag. 14
Art. 50	Mozioni	Pag. 14
Art. 51	Svolgimento delle mozioni	Pag. 14
Art. 52	Emendamenti delle mozioni	Pag. 14
Art. 53	Votazione delle mozioni	Pag. 14

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54	Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori	Pag. 15
Art. 55	Decadenza e dimissione dalla carica di consigliere comunale	Pag. 15
Art. 56	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	Pag. 15
Art. 57	Adeguamento automatico delle disposizioni	Pag. 15
Art. 58	Abrogazione precedente statuto	Pag. 15

Comune di Villa Vicentina

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Disposizioni preliminari

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto Comunale e del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente (Sindaco), ispirandosi ai principi generali, e a leggi che regolamentano casi simili sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente (Sindaco), che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente (Sindaco), ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme del presente regolamento, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili

Art. 3 Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267 e dalle Leggi Regionali in materia.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 4 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. E' convocata dal Sindaco neo eletto (comma 1 articolo 11 dello Statuto Comunale).
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del 6° comma dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Comune di Villa Vicentina

Art. 5

Primi adempimenti del Consiglio Comunale

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto Comunale, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- prende atto delle eventuali rinunce presentate da candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari;
- convalida dei Consiglieri eletti compreso il Sindaco e verifica della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- giuramento del Sindaco con la formula di cui al 3° comma dell'articolo 26 dello Statuto;
- prende atto della composizione della Giunta;
- prende atto della composizione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo e sostituti;
- prende atto delle dichiarazioni di insediamento e saluto del Sindaco e dei capigruppo;
- stabilisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni dalla Legge riservate alla competenza del Consiglio Comunale

Art. 6

Maggioranza e Minoranza

Con il termine di maggioranza consiliare si definisce il gruppo di consiglieri comunali eletti nella lista che ha sottoscritto il programma del Sindaco eletto e gli altri consiglieri che durante il periodo del mandato amministrativo manifestano la volontà di aderirvi.

Con il termine di minoranza consiliare si definiscono gli altri consiglieri eletti in Consiglio Comunale il cui candidato alla carica di Sindaco non è risultato eletto e dagli altri consiglieri che durante il periodo del mandato amministrativo manifestano la volontà di aderirvi.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, almeno 48 ore prima della seduta del neo Consiglio Comunale, dichiarazione di appartenenza al gruppo misto. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo consiliare.

Comune di Villa Vicentina

Art. 8

Conferenza dei Capi-gruppo

1. Ai sensi dell'art.31 dello Statuto Comunale, il Sindaco su argomenti che investono, per la loro importanza l'intera comunità di Villa Vicentina, può convocare la conferenza dei capigruppo consiliari.

2. La convocazione della conferenza può essere anche richiesta dalla giunta Comunale o da un capogruppo in carica. La richiesta di convocazione deve indicare l'argomento o gli argomenti da discutere.

3. La conferenza è organo consultivo. Le decisioni della stessa vengono comunicate ai consiglieri comunali nella seduta in cui si tratta l'argomento oggetto della conferenza.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, al fine di agevolare i lavori consiliari, può istituire delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. La deliberazione di istituzione disciplina la materia, gli scopi, la durata, la composizione delle commissioni, garantendo la rappresentanza dei gruppi consiliari.

3. Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni

4. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

5. Ogni commissione è composta da un numero dispari di Consiglieri Comunali.

6. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale in relazione al numero dei componenti il Consiglio Comunale.

7. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

8. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma

9. Le commissioni presentano al Consiglio entro i tempi assegnati una relazione sugli argomenti sottoposti al loro esame.

10. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Comune di Villa Vicentina

Art. 10 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. La prima convocazione della Commissione è disposta dal Sindaco.
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12. Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di:
 - ❖ 3 commissari per le commissioni composte da 5 membri;
 - ❖ 2 commissari per le commissioni composte da 3 membri;In caso di commissioni con più di cinque (5) membri per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo $1/3$ dei componenti arrotondando se del caso all'unità superiore.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con voto favorevole dalla maggioranza dei Commissari presenti.

Art. 13 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni.
2. I verbali delle sedute sottoscritti dal Presidente e dai membri, sono inviati a conclusione dei lavori al Consiglio comunale per gli atti di competenza.

Comune di Villa Vicentina

Art. 14.

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e comma 3 dell'art. 19 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste dalla Legge dello Stato e dal presente Regolamento, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 15

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici

Comune di Villa Vicentina

Art. 17. Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'articolo 12 dello Statuto

Sono ordinarie le sessioni che si tengono per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente, per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per l'approvazione del bilancio di previsione.

Sono straordinarie tutte le altre sedute.

2. Il Consiglio Comunale può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione

Art. 18 Contenuto degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 19 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, comunicato dai Consiglieri all'atto dell'insediamento, a mezzo del messo comunale, o tramite fax o posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione va recapitato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Villa Vicentina e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato del recapito deve produrre documentazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Comune di Villa Vicentina

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo diverse disposizioni particolari, non sia stata depositata presso la segreteria comunale o nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10 La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale formulata ai sensi del punto 3 dell'articolo 11 dello Statuto Comunale deve riguardare materie espressamente attribuite da Leggi alla competenza del Consiglio Comunale

Art. 20

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 consiglieri più il Sindaco o il Vicesindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art 21

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo:

- ❖ per mancanza del numero legale;
- ❖ per sopravvenuta mancanza di numero legale durante una seduta regolarmente apertasi, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per mancanza del numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco al Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

Comune di Villa Vicentina

Art. 22 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, fatta eccezione per i casi di cui (al comma 2 dell'art. 17).
2. Quando il Consiglio è convocato ai sensi del 3^a comma dell'art. 11 dello Statuto Comunale a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare o di almeno 3 Consiglieri Comunali, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri Comunali con voto unanime, possono essere inseriti e discussi ulteriori punti all'Ordine del Giorno, purché gli stessi non comportino aggravii per il bilancio dell'ente.

Art. 23 Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco allo scadere dell'ora della convocazione dopo aver fatto l'appello, constatata la validità della seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.
3. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Comune di Villa Vicentina

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25 Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 26 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato, dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27 Sospensione e aggiornamenti delle Sedute Consiliari

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
3. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
4. L'aggiornamento della seduta votata a maggioranza viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art.19.

Comune di Villa Vicentina

Art. 28

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio, occupa i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29

Svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale

1. Dopo gli adempimenti preliminari di cui all'art.23 i lavori del Consiglio comunale procedono con la trattazione dei punti iscritti all'ordine del Giorno secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente o almeno n. 3 Consiglieri comunali possono chiedere motivandolo il cambiamento dell'ordine del giorno di discussione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. La proposta di modifica dell'Ordine del Giorno è messa ai voti.
3. In caso di argomenti strettamente connessi il Sindaco o un Consigliere ne può proporre la trattazione congiunta. La votazione avverrà comunque singolarmente per ogni argomento.

Art. 30

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno e diritto di replica.

Art. 31.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
 - b) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i tre minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, per l'eventuale replica.

Comune di Villa Vicentina

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

6 La discussione è chiusa dal Sindaco quando non vi sono altri iscritti a parlare.

7. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 32.

Uso della lingua friulana.

1. Durante le sedute consiliari è consentito ai Consiglieri di esprimersi in lingua friulana.

2. Al fine del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza fra i membri dell'assemblea elettiva e della necessaria pubblicità e comprensione per chiunque di quanto dichiarato nella seduta, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) prima di esprimersi in lingua friulana il consigliere dichiarerà di volersi avvalere di tale facoltà;
- b) subito dopo l'intervento in lingua friulana provvederà lui stesso a tradurlo in lingua italiana, qualora se ne presentasse la necessità.

3. In ogni caso per la redazione del verbale farà fede la traduzione italiana e le deliberazioni saranno redatte esclusivamente in lingua italiana.

Art. 33

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Comune di Villa Vicentina

Art. 34 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve farne menzione. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36. **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più 1 dei consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 37 **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Terminata la votazione si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri votanti.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
4. Terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Comune di Villa Vicentina

Art. 38 Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Art. 39 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40 Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare in maniera chiara e fedele i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 23 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

3. I verbali delle deliberazioni consiliari sono pubblicate all'albo pretorio nei modi e nei termini di cui alla legge regionale di competenza.

Art. 41. Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42 Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive debbono fare espressa e chiara menzione degli atti modificati o revocati.

Art. 43. Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Comune di Villa Vicentina

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

Art. 45

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o Assessore delegato da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o Assessore delegato in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile, intendendosi per tale quella in cui è presente l'interrogante.

Art. 46

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della prima seduta utile. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a tre minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Comune di Villa Vicentina

Art. 47 **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 48 **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile, intendendosi per tale quella in cui è presente l'interpellante.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta ove risultano iscritte all'Ordine del Giorno. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 50 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di competenza del Consiglio Comunale.
2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Comune di Villa Vicentina

Art. 51 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 52 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 53 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di almeno 3 consiglieri, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.35 dello Statuto Comunale. Il medesimo Statuto all'art. 27 disciplina le modalità per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco:
3. Il Sindaco informa il Prefetto e l'Assessore regionale Enti locali dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Comune di Villa Vicentina

Art. 55

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267 e dall'art. 15 dello Statuto Comunale.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio dopo l'avvenuta chiusura delle procedure di cui al 6° comma dell'art. 15 dello Statuto.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 56

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art.57

L'entrata in vigore di nuove Leggi statali, regionali o disposizioni statutarie modificatrici di norme del presente regolamento, comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente documento.

Art.58

Il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 1967 è abrogato.